

Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2009, n. 44-12235

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Articolo 199. Adozione della proposta di Progetto di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e del Fanghi di depurazione, del relativo Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica.

A relazione dell'Assessore De Ruggiero:

La disciplina della gestione dei rifiuti a livello nazionale è prevista dalla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" che costituisce, per molti aspetti e segnatamente per l'organizzazione del servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani, un'armonica evoluzione dei principi già contenuti nella previgente normativa nazionale (decreto legislativo 22/1997).

Tra i principi contenuti nel decreto legislativo del 2006, fondamentale importanza viene assegnata all'aspetto programmatico, riconoscendo al Piano regionale di gestione dei rifiuti la funzione di strumento principale per il raggiungimento della corretta gestione integrata dei rifiuti e degli ambiziosi obiettivi di organizzazione del sistema di gestione che consentono di ottenerne la riduzione in termini di quantità, volumi e pericolosità, nonché l'autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Con la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 la Regione Piemonte si è dotata di una normativa organica in materia di gestione dei rifiuti attuativa del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed in particolare ha avviato una nuova organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti urbani. Costituisce architrave del predetto sistema il *Piano regionale per la gestione dei rifiuti*, vincolante per i comuni, le province, le autorità d'ambito e per la relativa attività di pianificazione, nonché per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività in materia.

L'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006, in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 22/1997, nel confermare in capo alle Regioni la competenza a predisporre i Piani di gestione dei rifiuti stabilisce che questi definiscano le misure finalizzate alla riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti ed al completamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ed in particolare annovera tra i suoi contenuti fondamentali:

- a) le misure atte a promuovere l'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani;
- b) i fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nel territorio regionale, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
- c) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, nonché il recupero di materia e di energia;
- d) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
- e) i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti.

Diversamente da quanto previsto dalla legislazione precedente, l'articolo 199 attribuisce al Piano regionale anche la competenza a delimitare gli ambiti territoriali ottimali sul territorio regionale. Detta previsione rimanda pertanto al principale strumento programmatico regionale in materia di rifiuti il compito di delineare, sulla base delle linee guida statali e delle esigenze programmatiche contemplate nel medesimo, oltre che sulla base dei fabbisogni impiantistici rilevati, l'assetto territoriale ritenuto idoneo alla realizzazione di un efficiente servizio integrato di gestione dei rifiuti.

Nell'ambito del procedimento di revisione e aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti attualmente vigente, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 436-11546 del 30 luglio 1997, il Settore Programmazione Gestione Rifiuti della Direzione Ambiente, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE e dalla Parte II del decreto legislativo 152/2006, ha avviato il procedimento di valutazione ambientale strategica relativamente alla fase di *scoping* con determinazione dirigenziale n. 160 del 1 luglio 2005 e disposto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 7 luglio 2005 dell'avviso al pubblico di avvio del procedimento di aggiornamento del Piano Rifiuti, con contestuale informazione circa le fasi principali dell'iter e le modalità di consultazione e partecipazione dei soggetti interessati.

Successivamente, con nota 10 aprile 2006 si è provveduto a indire la consultazione dei soggetti con competenza ambientale, che hanno espresso il proprio parere, in particolare sulla portata delle informazioni ambientali da includere nel Rapporto Ambientale.

Sulla base delle osservazioni pervenute e tenuto conto delle finalità previste dalla disciplina nazionale e regionale, la proposta di Progetto di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani 2009-2015, oggetto della presente deliberazione, analizza la situazione esistente, effettua una stima della produzione dei rifiuti urbani al 2015, definisce gli obiettivi programmatici per la gestione dei rifiuti, individua i fabbisogni impiantistici per garantire il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, delimita gli ambiti territoriali ottimali, nonché prevede i criteri tecnici, le azioni, le iniziative e le risorse da attivare per l'attuazione della pianificazione regionale.

In particolare, la proposta individua i seguenti obiettivi generali e le azioni correlate:

- riduzione della produzione dei rifiuti
- recupero di materia dai rifiuti
- recupero energetico dai rifiuti
- riduzione delle emissioni di gas serra
- riduzione del fenomeno della desertificazione
- miglioramento della qualità della risorsa idrica
- riduzione della pressione antropica sul suolo a destinazione agricola
- sicurezza ambientale delle discariche e riduzione dei quantitativi dei rifiuti smaltiti
- uso sostenibile delle risorse ambientali
- riduzione del prelievo di risorse senza pregiudicare gli attuali livelli di qualità della vita.

Posti tali obiettivi da perseguire, la proposta di Progetto di Piano effettua la stima della produzione dei rifiuti urbani all'anno 2015 ponendo come obiettivo di riduzione una produzione equivalente a quella rilevata nell'anno 2003, pari a 500 kg di rifiuti urbani per abitante all'anno.

Considerato inoltre che il recupero di materia è strettamente correlato alla quantità e alla qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato, e visti i soddisfacenti risultati fino ad oggi conseguiti in Piemonte, si prevede, in linea con quanto disposto dalla norma nazionale, di raggiungere un obiettivo di raccolta differenziata di almeno il 65% entro la fine dell'anno 2012, al fine di consentire la valorizzazione del rifiuto raccolto differenziatamente come recupero di materia, ottenendo materie prime secondarie e ammendante compostato, che permettono di limitare il ricorso a risorse naturali e contribuiscono alla riduzione del fenomeno della desertificazione.

La proposta di Progetto di Piano prevede infine gli interventi necessari a limitare il ricorso allo smaltimento, riservando tale operazione esclusivamente ai rifiuti che non possono essere recuperati né come materia né come energia; in particolare, prevede il ricorso al recupero energetico per tutti i rifiuti urbani che non possono essere valorizzati come recupero di materia.

Coerentemente con quanto stabilito dalla disciplina comunitaria, il ricorso allo smaltimento in discarica è previsto esclusivamente per il rifiuto che non può essere recuperato né come materia né come energia. Riducendo il ricorso all'uso della discarica e conferendo in discarica esclusivamente rifiuti stabilizzati si contribuisce infatti a ridurre le emissioni di metano, a migliorare la qualità delle risorse idriche, nonché a ridurre l'occupazione di suolo.

Nell'ambito della proposta di Progetto di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani risulta inoltre strategico definire l'organizzazione territoriale delle funzioni di governo della gestione dei

rifiuti, anche alla luce dei recenti stimoli al riassetto organizzativo dell'amministrazione e delle iniziative per addivenire all'eliminazione di enti e strutture pubbliche intrapresa da alcuni disegni di legge di iniziativa governativa, anticipati dalle disposizioni della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge finanziaria per il 2008). In particolare, il legislatore nazionale si propone di razionalizzare le modalità di esercizio delle funzioni degli enti locali, di favorirne l'efficienza e l'efficacia, di ridurre i costi, anche ricorrendo all'esercizio delle stesse in forma associata. In tale processo di riorganizzazione ampio potere è riconosciuto alle Regioni in merito al riordino degli enti esistenti, nel rispetto dei principi di leale collaborazione, sussidiarietà ed adeguatezza.

Come già anticipato, obiettivo ambizioso e nello stesso tempo imprescindibile per la proposta di Progetto di Piano è quello di procedere alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione dei rifiuti, conciliando in un unico strumento programmatico le esigenze di assicurare la gestione dei rifiuti urbani negli ambiti territoriali ottimali, come previsto dalla disciplina nazionale di settore, con quelle di carattere più generale volte al contenimento della spesa pubblica che impongono alle Regioni il superamento della frammentazione tramite l'accorpamento o la soppressione degli enti titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali.

Un primo elemento di semplificazione e razionalizzazione è dunque rappresentato dalla ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali, tramite l'accorpamento degli attuali otto ambiti, al fine di realizzare il superamento della frammentazione delle gestioni e permettere il conseguimento del principio di autosufficienza di smaltimento dei rifiuti urbani stabilito dalla norma nazionale, da raggiungere a livello di ambito territoriale ottimale. L'accorpamento delle forme associative di gestione dei rifiuti è al momento frutto di valutazioni che prendono in considerazione i limiti geografici delle province piemontesi, la distribuzione dei residenti, la produzione dei rifiuti e le sinergie impiantistiche esistenti in Piemonte. L'esame dei flussi dei rifiuti ha infatti evidenziato che il sistema impiantistico piemontese basato su otto ambiti non è sostenibile in relazione sia alla produzione attuale dei rifiuti che a quella stimata al 2015.

Sul punto, la Giunta regionale con propria deliberazione n. 19-5209 del 5 febbraio 2007, in pendenza del procedimento di aggiornamento del Piano, aveva già fornito linee programmatiche in materie di gestione rifiuti che anticipavano, tra l'altro, la necessità di procedere alla ridelimitazione del territorio regionale in massimo tre ambiti territoriali ottimali.

In attuazione di tali linee programmatiche, nel febbraio 2008 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Regione e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola e le rispettive Associazioni di Ambito territoriale ottimale, avente ad oggetto la gestione integrata dei rifiuti nelle sei Province al fine di addivenire alla costituzione di un'unica Associazione di Ambito.

Alla luce di tali valutazioni, la proposta di Progetto di Piano procede all'accorpamento degli otto Ambiti Territoriali esistenti al fine di raggiungere il numero di tre Ambiti Territoriali Ottimali ritenuti congrui per il territorio regionale e così ripartiti: Ambito 1, costituito dall'area includente tutti i comuni appartenenti al territorio della Provincia di Torino; Ambito 2, costituito dall'area includente tutti i comuni appartenenti ai territori delle Province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola e Ambito 3, costituito dall'area includente tutti i comuni appartenenti al territorio della Provincia di Cuneo.

Tutto ciò premesso,

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

vista la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24;

visto l'art. 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

vista la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931 in materia di valutazione ambientale strategica,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- 1) di adottare, per le ragioni in premessa illustrate, la proposta di Progetto di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione 2009-2015, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante;
- 2) di adottare, per le ragioni espresse in premessa, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica del medesimo Rapporto, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante;
- 3) di dare mandato alla Direzione Ambiente di provvedere:
 - a dare avviso pubblico dell'adozione della proposta di Progetto di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web della Regione, con la precisazione dei tempi, dei luoghi e delle modalità con cui chiunque sia interessato può prendere visione e consultare la documentazione;
 - a pubblicare sul sito web della Regione la presente deliberazione, la proposta di Progetto di Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica per un periodo di 60 giorni;
 - a mettere a disposizione del pubblico la presente deliberazione, la proposta di Progetto di Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica per un periodo di 60 giorni presso l'Ufficio di deposito già istituito ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 40/1998 per i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale;
 - a consultare i soggetti con competenza in materia ambientale sul contenuto delle proposte di Progetto di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione 2009-2015 e sui suoi prevedibili effetti ambientali;
 - a predisporre, all'interno dell'apposita sezione del sito Internet della Regione, una procedura informatizzata che consenta l'eventuale invio *on-line* delle predette osservazioni;
 - a rielaborare, sulla base delle istanze e delle osservazioni nonché del parere motivato sulla compatibilità ambientale espresso dalla Giunta regionale e del parere della Conferenza Regione Autonomie Locali, la presente proposta di Progetto di piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione 2009-2015 ai fini dell'adozione da parte della Giunta regionale e della sua definitiva approvazione da parte del Consiglio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato